



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Tivoli, 2 settembre 2019

Prot. n. 1289/2019

CIRCOLARE 1/2019 (estratto)

Nuova regolamentazione del rilascio di informazioni orali e attestazioni scritte a soggetti privati (sostitutiva della circolare del 18 ottobre 2016 e successive modificazioni) ex art. 335 c.p.p. nonché sullo stato del procedimento.

Informazioni rilasciabili dalle Segreterie dei Magistrati.

PREMESSA

LE RAGIONI DELLA MODIFICHE APPORTATE ALLA PRECEDENTE CIRCOLARE

1. La circolare del 18 ottobre 2016.

Con la circolare del 18 ottobre 2016 (prot. n. 1589/2016) era stato regolamentato il rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. al fine di eliminare alcune criticità che si riflettevano sulla celerità del servizio e sull'incremento del carico di lavoro del personale amministrativo e dei Magistrati.

Dopo avere raccolto le indicazioni dei funzionari e del personale addetto all'Ufficio, dei rappresentanti dall'Avvocatura e delle colleghe e dei colleghi, era stata adottata una disciplina finalizzata a consentire un bilanciamento, da un lato delle esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari, dall'altro della necessaria celerità e buona amministrazione del servizio.

Si prevedeva che la nuova disciplina sarebbe stata sottoposta a opportuna verifica dopo un congruo periodo di attuazione.

2. Le modifiche apportate fino a oggi alla circolare del 18 ottobre 2016.

All'esito dell'attuazione della nuova regolamentazione e di modifiche normative venivano adottati i seguenti **provvedimenti di modifica alla circolare**:

- **del 31 luglio 2017**, conseguente all'entrata in vigore della l. n. 103/2017 che aveva introdotto il comma 3-ter all'art. 335 c.p.p. e la lett. f) all'art. 90 bis c.p.p.¹. Tra l'altro, nel solo caso di richiesta di

¹ Cfr. *Prime linee guida della Procura di Tivoli del 1° agosto 2017 per l'applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.*



attestazione scritta, si consentiva di fornire su espressa richiesta (oltre alle ordinarie informazioni risultanti dal programma SIRIS e a quanto previsto dalla circolare nel testo originario) anche la richiesta di proroga delle indagini;

- **del 12 novembre 2018**, per cui l'informazione orale a privati (comunicazione del n. di procedimento e del nome del magistrato assegnatario) poteva essere rilasciata alle sole persone offese (e difensori muniti della documentazione prevista dalla circolare) per i reati di cui agli artt. 572, 612-bis e 609-bis c.p., nel caso in cui fosse prodotta copia della querela/denuncia presentata da cui era sorto il procedimento ovvero attestazione della presentazione della stessa.

Con ordine di servizio n. 7/2019 si prevedeva, inoltre, quanto segue:

- a) ribadisce per il personale addetto allo sportello 335:
 - a. che non può essere rilasciata alcuna informazione orale in assenza di richiesta scritta avanzata col modulo previsto;
 - b. che come informazione orale può riferire solo il n. del procedimento e il nome del magistrato assegnatario (per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. qgf);
- b) dispone che il personale addetto allo sportello 335, rilasciata l'informazione orale, consegni una ricevuta in cui si dia atto dell'informazione resa, con indicazione del n. del procedimento. Tale ricevuta potrà essere utilizzata dall'interessato per richiedere attestazione scritta qualora debba avanzare in seguito ulteriori richieste;
- c) dispone che l'interessato per visionare o richiedere copie di atti del fascicolo del PM di procedimenti per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio (oltre a produrre la documentazione oggi richiesta che attesta il suo diritto a visionare il fascicolo) possa indicare anche il solo numero del procedimento. In tale ipotesi il personale addetto allo sportello 335, effettuata la ricerca solo sulla base del numero indicato:
 - nel caso di esito positivo (vale a dire di conferma che trattasi di procedimento per il quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio), procederà oltre;
 - in caso di esito negativo (vale a dire non risulti che per il numero indicato sia stato emesso decreto che dispone il giudizio), attesterà che trattasi di "numero errato" e non darà corso ad alcuna ulteriore attività.

Con provvedimenti interlocutori, inoltre, sono stati forniti alcuni chiarimenti al personale addetto.

3. Le ragioni delle modifiche apportate con la presente circolare a quella del 18 ottobre 2016.

Diverse le ragioni delle modifiche apportate alla circolare del 18 ottobre 2016 con la presente circolare n. 1/2019:

- la necessità di inserire in un nuovo testo, facilmente leggibile, le diverse modifiche apportate nel tempo;
- le nuove esigenze derivanti anche da interventi organizzativi quali:
 - o l'avvio del TIAP;
 - o la previsione della "sospensione" della richiesta data di udienza per i processi monocratici, come da progetto organizzativo approvato dal CSM, con la conseguente



difficoltà delle parti di venire agevolmente a conoscenza della “stasi” del procedimento pur venuta meno ogni esigenza di segretezza;

- il ritardo nell’indicazione da parte del Tribunale dell’udienza per i processi monocratici, con la conseguente difficoltà delle parti di venire agevolmente a conoscenza dello stato del procedimento per un lungo tempo (in particolare, l’indagato, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.);
- l’indicazione da parte del Tribunale di date udienza per i processi monocratici individuate dopo anni, con la conseguente difficoltà delle parti di venire agevolmente a conoscenza dello stato del procedimento, atteso che la notifica del decreto che dispone il giudizio interviene solo pochi mesi prima dell’udienza.

Anche per la presente circolare vi è stato il concreto e fattivo apporto, ancora una volta, dei funzionari e del personale addetto all’Ufficio, dei rappresentanti dall’Avvocatura e delle colleghe e colleghi.

La nuova regolamentazione consente un migliore bilanciamento tra le esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari e la necessaria celerità e buona amministrazione del servizio. Si è tenuto conto, in particolare, delle minori esigenze di riservatezza all’esito dell’emissione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. che consentono una maggiore celerità delle informazioni rilasciabili.

4. Le principali modifiche adottate.

Le principali novità rispetto al testo precedente riguardano la semplificazione delle informazioni (orali) e attestazioni (scritte) qualora sia venuto meno o sia fortemente attenuato il segreto. In concreto:

- nel caso in cui l’indagato abbia ricevuto la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e, dunque, le determinazioni del PM;
- sul contenuto delle informazioni orali e attestazioni scritte rilasciate dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., contenenti le possibili determinazioni assunte dal PM.

Inoltre, sono state definite sempre “informazioni” le comunicazioni date dal personale oralmente e “attestazioni” quelle date per iscritto e l’Ufficio *Informazioni e Re.ge.* è stato sempre definito in tale modo (e non anche attestazioni 335, ecc.).

CIO’ PREMESSO, SI ADOTTA LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ubicazione e competenza dell’Ufficio.

L’Ufficio competente al rilascio *Informazioni e Re.ge.* (e ad altre incombenze) è ubicato al piano terra della Procura della Repubblica di Tivoli, sita in via Antonio del Re n. 24 - all’ingresso, dopo avere superato i controlli di sicurezza -, n. telefono 0774414371, 0774414372 (si risponde tra le 12,30 e le 13,30).



L'Ufficio fornisce le informazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'artt. 335, co. 3, 3-*bis*, e 3-*ter* c.p.p., nonché informazioni sullo stato del procedimento nei limiti previsti dalla presente circolare al fine di rendere più celeri le informazioni ostensibili.

Dunque, pur se l'ufficio è definito *Informazioni e Re.ge.* rilascia:

- **informazioni orali e attestazioni scritte ostensibili in ordine al contenuto del Registro Generale** (o 335 c.p.p.);
- **informazioni orali e attestazioni scritte ostensibili sullo stato del procedimento.** In tale modo si semplifica la conoscenza da parte degli interessati e non si aggrava il lavoro del personale, conseguendo una maggiore efficienza del servizio senza riflessi sulla segretezza.

2. Individuazione delle persone che possono presentare la richiesta.

Le informazioni possono essere richieste:

- a) **dall'indagato** (persona iscritta nel registro notizie di reato).

Sono equiparati all'indagato:

- o il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica sottoposto a procedimento ex d.gs. 231/2001;
- o l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenni o di persona incapace indagata;

- b) **dalla persona offesa.**

Sono equiparati alla persona offesa:

- o il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica persona offesa;
- o l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenni o di persona incapace persona offesa;

- c) **dai difensori dell'indagato e della persona offesa;**

- d) **da altri soggetti (diversi da quelli indicati in precedenza da a) a c) aventi uno specifico interesse** (ad esempio: proprietario di veicolo o immobile sequestrato che non sia né indagato né persona offesa, compagnia assicuratrice, ecc.), nei limiti previsti oltre (in particolare, possono ottenere solo l'attestazione scritta, cfr. par. 5.2, lett. b).

Sono precisate oltre la documentazione richiesta e le modalità di presentazione della richiesta.

3. Attestazioni/informazioni rilasciabili: informazioni orali o attestazioni scritte.

L'Ufficio fornisce gratuitamente le informazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'artt. 335, commi 3 e 3-*bis*, c.p.p., nonché informazioni sullo stato del procedimento nei limiti previsti dalla presente circolare al fine di rendere più celeri le informazioni ostensibili. **Queste informazioni sono rilasciate attraverso due modalità, sempre ed esclusivamente previa presentazione di richiesta scritta**, secondo la modulistica

prevista:



a) **modalità *semplificata*, consistente in informazioni orali** (nel dettaglio cfr. par. 4).

Si tratta di informazioni rilasciate allo sportello, se possibile immediatamente, relative ai dati utili per consentire al richiedente di svolgere le principali incombenze (ad esempio: deposito nomina difensore, deposito istanze, ecc.); nonché allo stato del procedimento (e sulla sua conclusione), quando sono attenuate le esigenze del segreto (di norma dopo l'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. all'indagato);

b) **modalità *completa*, consistente nel rilascio di un'attestazione scritta** (nel dettaglio cfr. par. 5).

Si tratta di attestazione rilasciata per iscritto, entro 10 giorni, contenente i dati risultanti dal programma SIRIS (in particolare il nominativo dei soggetti iscritti come indagati o parti offese, i reati iscritti, data e luogo del commesso reato), nonché, su specifica richiesta, tutte le altre informazioni comunicabili.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI ORALI E DELLE ATTESTAZIONI SCRITTE DISPOSIZIONI GENERALI

4. Informazioni orali.

4.1. Contenuto. La rapidità del rilascio delle informazioni.

L'informazione orale, utile al richiedente per svolgere le principali incombenze e ottenere le principali informazioni sullo stato del procedimento quando non opera il segreto, è una modalità di rilascio di informazioni estremamente rapida.

Di norma, lo stesso personale addetto allo sportello provvede all'atto della presentazione della richiesta rilasciando oralmente le informazioni.

La semplicità del rilascio delle informazioni deriva dal fatto che il richiedente è già legittimamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento.

Sono comunicati:

- numero del procedimento e nominativo del magistrato assegnatario del procedimento. Si tratta dei dati utili per le ulteriori incombenze successive alla conoscenza della pendenza del procedimento (ad esempio: presentazione al PM assegnatario del procedimento di istanza di revoca sequestro, di istanze di varia natura, di memorie scritte, ecc.).

Per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace è comunicata anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. qgf;

- nonché, se è venuto meno il segreto, essendo stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., informazioni sullo stato del procedimento.

Il personale comunica verbalmente le informazioni che vanno annotate a cura del richiedente. Pertanto, il personale non può procedere al rilascio di alcuna annotazione scritta.

L'informazione orale può essere rilasciata solo nei limiti previsti oltre (cfr. par. 4.2 e 4.3).



4.2. Soggetti abilitati alla richiesta dell'informazione orale e documentazione da presentare.

Le informazioni orali sono rilasciate esclusivamente alle seguenti persone **che devono presentarsi presso l'ufficio Informazioni Re.ge:**

L'informazione può essere richiesta:

- a) **dall'indagato** (persona iscritta nel registro notizie di reato), che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione.

Sono equiparati all'indagato, sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:

- o **il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica sottoposto a procedimento ex d.gs. 231/2001;**
- o **l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenni o di persona incapace indagata.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica;

- b) **dalla persona offesa** che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione.

Sono equiparati alla persona offesa sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:

- o **il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica persona offesa.**
- o **l'esercente la responsabilità genitoriale o tutore o curatore speciale di minorenni o persona incapace persona offesa.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica;

- c) **dai difensori dell'indagato e della persona offesa** che, per consentire l'identificazione, dovranno sempre allegare:

- la nomina a difensore (***col depositato in segreteria o atto del procedimento da cui risulti tale nomina***) ovvero la delega ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine, a firma dell'indagato o della persona offesa, autenticata dal difensore stesso o, in caso di mancata autenticazione, con allegazione in copia del documento dell'assistito;
- il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto al personale addetto allo sportello.



I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che costoro, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale ovvero una delega finalizzata agli adempimenti relativi all'informazione rilasciabile.

4.3. Casi nei quali può essere rilasciata l'informazione orale, contenuto dell'informazione.

4.3.1. Informazione orale rilasciata alla persona offesa (e al suo difensore).

L'informazione orale può essere rilasciata alla persona offesa o al suo difensore quando:

- allegano copia della denuncia e/o della querela con l'attestazione della sua presentazione, ipotesi in cui sono – evidentemente – a conoscenza del procedimento;
- allegano copia di un atto del procedimento da cui risulti che sono a conoscenza del procedimento, ad esempio:
 - o verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
 - o verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto.

Si potranno comunicare:

a) **i seguenti dati:**

- o il numero del procedimento;
- o il nome del magistrato assegnatario, nonché i cambi delega successivi;
- o per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace, anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. qgf.

Nel caso in cui **il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica** si comunicheranno **esclusivamente** i seguenti dati: il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo.

b) **anche lo stato del procedimento** (ma non il reato) **e la sua eventuale conclusione**, vale a dire:

- 1) se è stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.;
- 2) se vi è provvedimento del pubblico ministero di "sospensione" della richiesta data per il rito monocratico (come previsto dal progetto organizzativo);
- 3) se vi è richiesta data udienza per il decreto che dispone il giudizio avanzata al Presidente del Tribunale per il rito monocratico;
- 4) se è stata esercitata l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio e data dell'udienza, emissione del decreto che dispone il giudizio e data dell'udienza);
- 5) se è stata richiesta l'archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);
- 6) se è stato emesso decreto di archiviazione.

4.3.2. Informazione orale rilasciata all'indagato (e al suo difensore).

L'informazione orale può essere rilasciata all'indagato o al suo difensore **quando allegano un atto del procedimento da cui risulti che sono a conoscenza del procedimento**, specificamente ed esclusivamente nei seguenti casi:

1. verbale di sequestro;



2. verbale di perquisizione;
3. verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;
4. verbale di accertamento di un abuso edilizio;
5. verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
6. verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto;
7. verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria recante il numero del procedimento (in questo caso chiedendo di conoscere esclusivamente il nome del Magistrato assegnatario del procedimento).

Si potranno comunicare:

a) **i seguenti dati:**

- il numero del procedimento;
- il nome del magistrato assegnatario, nonché i cambi delega successivi;
- per i soli procedimenti di competenza del giudice di pace anche la qualificazione giuridica dei fatti, cd. ggf.

Nel caso in cui il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica si comunicheranno esclusivamente i seguenti dati: il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo;

b) **qualora sia stato notificato all'indagato l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., previa produzione di tale avviso e solo con riferimento al relativo procedimento, anche le seguenti informazioni relative allo stato del procedimento e alla sua eventuale conclusione:**

- 1) se vi è provvedimento del pubblico ministero di “sospensione” della richiesta data per il rito monocratico (come previsto dal progetto organizzativo);
- 2) se vi è richiesta data udienza per il decreto che dispone il giudizio avanzata al Presidente del Tribunale per il rito monocratico;
- 3) se è stata esercitata l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio e data dell'udienza, emissione del decreto che dispone il giudizio e data dell'udienza);
- 4) se è stata richiesta l'archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);
- 5) se è stato emesso decreto di archiviazione.

Il difensore dell'indagato è individuato in quello indicato nello stesso avviso 415-bis c.p.p. notificato ovvero da nomina successiva con attestazione del deposito.

4.4. Modalità di presentazione della richiesta dell'informazione orale

La richiesta deve essere presentata presso l'ufficio Informazioni Re.ge. compilando il “[Modulo richiesta informazioni orali 335 cpp](#)” reperibile:

- presso l'Ufficio Informazioni Re.ge.;
- sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli nella “pagina” <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/modulistica.aspx?pnl=1> (raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/>, cliccando nella sezione *moduli* presente sulla destra “*casellario giudiziale*”). Il modulo va scaricato, scorrendo verso il basso la pagina, cliccando nella parte “*Informazioni Re.Ge*” il campo “[Modulo richiesta informazioni orali 335 cpp](#)”.



4.5. Modalità semplificata di rilascio informazioni orali successive alla prima.

Per agevolare le richieste di informazioni orali successive alla prima (in cui già è stata prodotta la documentazione attestante la legittimità della richiesta stessa), il personale addetto all'Ufficio Informazioni Re.Ge, all'atto del rilascio della prima informazione orale, consegnerà una ricevuta in cui si dà atto della stessa, con indicazione del numero del procedimento. Tale ricevuta potrà essere utilizzata dall'interessato per richiedere successive informazioni orali o attestazione scritta.

Questa disposizione non opera per le richieste di informazioni orali sullo stato del procedimento formulate dall'indagato allegando l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

5. Attestazioni scritte.

5.1. Contenuto. La completezza delle informazioni, il tempo di rilascio.

L'attestazione scritta contiene un numero maggiore di informazioni rappresentate dai dati presenti nel Registro notizie di reato comunicabili ai sensi dell'art. 335, co. 3 e 3-bis e 3-ter c.p.p.

L'attestazione scritta va richiesta se occorre un documento contenente i dati indicati, in caso contrario può essere sufficiente l'attestazione orale utile per la maggior parte delle incombenze (cfr. par. 4).

L'attestazione viene rilasciata (non immediatamente ma) entro **10** giorni.

5.2. Soggetti abilitati alla richiesta di attestazione scritta e documentazione da presentare.

Le attestazioni scritte sono rilasciate:

a) alle persone abilitate in precedenza indicate al par. 4.2:

- a) **l'indagato** (persona iscritta nel registro notizie di reato), che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione. Sono equiparati all'indagato, sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:
 - o **il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica sottoposto a procedimento ex d.gs. 231/2001;**
 - o **l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenni o di persona incapace indagata.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica;

- b) **la persona offesa** che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione. Sono equiparati alla persona offesa sempre che producano (oltre a idoneo documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione) idonea documentazione attestante la loro qualità:
 - o **il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica persona offesa.**
 - o **l'esercente la responsabilità genitoriale o tutore o curatore speciale di minorenni o persona incapace persona offesa.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo posta (cfr. oltre paragrafo 5.4). Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore della Repubblica;



c) **i difensori dell'indagato e della persona offesa** che, per consentire l'identificazione, dovranno sempre allegare:

- la nomina a difensore (*col depositato in segreteria o atto del procedimento da cui risulti tale nomina*) ovvero la delega ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine, a firma dell'indagato o della persona offesa, autenticata dal difensore stesso o, in caso di mancata autenticazione, con allegazione in copia del documento dell'assistito;
- il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto al personale addetto allo sportello.

I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che costoro, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale ovvero una delega finalizzata agli adempimenti relativi all'informazione rilasciabile²;

b) **ad altri soggetti (diverse da indagato persona offesa e rispettivi difensori), aventi uno specifico interesse** (ad esempio: proprietario di veicolo o immobile sequestrato che non sia né indagato né persona offesa, **compagnia assicuratrice** di veicolo coinvolto in incidente stradale²).

Questi soggetti dovranno:

- esibire idoneo documento di riconoscimento valido. Nel caso di istanze presentate nell'interesse di persone giuridiche o associazioni andranno allegati i documenti relativi alla titolarità da parte della persona ad avanzare la richiesta;
- indicare precisi e univoci dati per l'individuazione del procedimento penale su cui chiedono l'attestazione (ad esempio: nome indagato, nome persona offesa, data dell'incidente stradale e persone coinvolte, ecc.). Nel caso di dati incompleti la richiesta sarà ritenuta automaticamente inammissibile;
- indicare (sul modulo o con apposita istanza allegata al modulo) l'interesse al rilascio dell'attestazione, presentando – se necessario – la documentazione comprovante tale interesse.

L'interesse al rilascio dell'attestazione è valutato dal pubblico ministero assegnatario del procedimento.

Si precisa che il rilascio delle informazioni e di copia degli atti relativi a incidenti stradali con decessi o lesioni personali, ai sensi degli art. 11 C.d.S. e 21 Reg. C.d.S., è disciplinato da apposita circolare³ e non richiede l'attestazione ex 335 c.p.p.

5.3. Contenuto dell'attestazione scritta.

L'attestazione scritta contiene i dati previsti dall'art. 335 c.p.p. risultanti dal programma SIRIS, specificamente:

- a. il nominativo dei soggetti iscritti in qualità di indagati o parti offese;
- b. il numero del procedimento (numero di iscrizione nel Registro notizie di reato);
- c. il nominativo del Magistrato assegnatario del procedimento, perciò delegato alla sua trattazione;
- d. i reati iscritti (qualificazione giuridica dei fatti in indagine) e la data del commesso reato.

² Fermo restando che il rilascio delle informazioni e di copia degli atti di incidenti stradali con decessi o lesioni personali è disciplinato da altra circolare (e non richiede l'attestazione ex art. 335 cpp), **le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale possono essere ritenute soggetti interessati** perché hanno precisi obblighi in ordine al risarcimento dei danni imposti dall'art. 148, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 "anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso", con specifiche facoltà "A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti" (art. 148, comma 2-bis, d.lgs. cit.), ivi compresa quella di richiedere "ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente.....anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso" (art. 148, comma 4, d.lgs. cit.).

³ Circolare adottata il 19 ottobre 2016, prot. n. 158/2016, integrata il 2 dicembre 2016, reperibile sul sito della Procura di Tivoli, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_5289.pdf.



L'attestazione scritta conterrà, solo se espressamente indicato nella richiesta e con riferimento al solo procedimento di cui viene specificato il numero RGNR, anche ulteriori informazioni relative allo stato del procedimento:

- 1) se è stato emesso l'avviso ex art. 415-*bis* (avviso di conclusione delle indagini);
- 2) se vi è provvedimento del pubblico ministero di "sospensione" della richiesta data per il rito monocratico (come previsto dal progetto organizzativo);
- 3) se vi è richiesta data udienza per il decreto che dispone il giudizio avanzata al Presidente del Tribunale per il rito monocratico;
- 4) se è stata richiesta l'archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);
- 5) se vi è stata trasmissione degli atti per competenza ad altra Autorità;
- 6) luogo del commesso reato;
- 7) nominativo dell'indagato (se il richiedente è la parte offesa o un interessato) o della parte offesa (se il richiedente è l'indagato o un interessato);

Nel caso di espresa richiesta della persona offesa avanzata ai sensi dell'art. 335, comma 1-ter, di conoscere lo stato del procedimento, saranno fornite anche le informazioni ulteriori sull'eventuale richiesta di proroga con esclusione di ogni richiesta relativa ad atti d'indagine (richieste cautelari, intercettazioni, attività a sorpresa). Nei casi dubbi si richiederanno istruzioni al magistrato assegnatario attraverso richiesta di autorizzazione.

L'attestazione scritta con richiesta anche dello stato del procedimento viene rilasciata annotando le informazioni aggiuntive direttamente su copia del modulo presentato dall'interessato, compilando le relative parti.

5.4. Modalità di presentazione della richiesta di attestazione scritta

La richiesta deve essere presentata compilando il "[Modulo richiesta informazioni scritte 335 cpp](#)" reperibile:

- a) presso l'Ufficio rilascio attestazioni ex 335 c.p.p.;
- b) sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli nella "pagina" <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/modulistica.aspx?pn1=1> (raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/>, cliccando nella sezione *moduli* presente sulla destra "*casellario giudiziale*"). Il modulo va scaricato, scorrendo verso il basso la pagina, cliccando nella parte "*Informazioni Re.Ge*" il campo "[Modulo richiesta informazioni scritte 335 cpp](#)".

La richiesta può essere presentata:

- a) presso l'ufficio *Informazioni e Re.ge.* dalle persone abilitate suindicate al par. 5.2, con l'esibizione o produzione di quanto specificato allo stesso par. 5.2;
- b) con trasmissione alla posta elettronica (e-mail) cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it, indicando nell'oggetto "**Richiesta Informazioni Re.ge**":
 - dall'indagato e dalla persona offesa utilizzando esclusivamente un indirizzo PEC (posta certificata), allegando la copia di un proprio documento di riconoscimento valido (che riporti la firma), apponendo sulla copia, nel margine bianco, data e firma;



- dalla persona “interessata” (diversa da indagato o persona offesa) esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC (posta certificata), allegando (oltre eventualmente ai documenti attestati il proprio interesse al rilascio dell’attestazione) la copia di un proprio documento di riconoscimento valido (che riporti la firma), apponendo sulla copia, nel margine bianco, data e firma (nonché eventuali ulteriori documenti nel caso di richiesta di persona giuridica o associazione);
- dai difensori dell’indagato o della persona offesa esclusivamente utilizzando l’indirizzo di pec ufficialmente comunicato dal professionista al proprio consiglio dell’ordine e da quest’ultimo al Ministero della Giustizia, allegando la documentazione suindicata al par. 4.2, lett. c).

L’attestazione ex 335 c.p.p. verrà inviata alla PEC da cui proviene la richiesta tramite la PEC cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it o altra PEC della Procura.

Per le richieste trasmessa da indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati non si darà alcun esito, perché ritenute automaticamente inammissibili per carenza di forma;

- c) a mezzo posta, con lettera indirizzata a “*Procura della Repubblica di Tivoli, via Antonio del Re n. 24, 00019, TIVOLI (RM), Ufficio Informazioni Re.ge.*”, allegando:
- la documentazione ora indicata alla lettera b),
 - una busta compilata nell’indirizzo del destinatario e preaffrancata per la trasmissione dell’attestazione richiesta.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI VARIE

7. Rilascio di informazioni da parte del personale delle Segreterie dei Magistrati.

Poiché il magistrato assegnatario del procedimento è titolare del “segreto”, il personale della segreteria si atterrà alle indicazioni, di carattere generale o specifico, impartite dal Magistrato.

Si sottolinea che la previsione dell’informazione orale anche dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. consente all’indagato e al suo difensore di venire a conoscenza dello stato del procedimento direttamente allo sportello Informazioni Re.ge in modo assai agevole, evitando aggravii per le Segreterie.

L’implementazione del TIAP consentirà un ulteriore accesso agevolato alle informazioni da parte degli interessati.

8. Visione e richiesta copie di atti del fascicolo del PM per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio.

La semplificazione adottata con la presente circolare nel rilascio dell’informazione orale fa venire meno le ragioni dell’ordine di servizio n. 7/2019 nella parte relativa alla richiesta di visione o copie di atti del fascicolo del PM di procedimenti per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio.



Pertanto, tale parte (così come l'intero contenuto dell'ordine di servizio n. 7/2019, come disposto oltre) è abrogata.

Si ribadisce che il difensore può produrre atto del procedimento da cui risulti la nomina ovvero atto di nomina (anche successivo all'emissione del decreto che dispone il giudizio) col depositato in segreteria.

9. Disposizioni attuative.

Le richieste di informazioni orali o attestazioni scritte saranno conservate presso l'ufficio informazioni per 24 mesi.

Le attestazioni scritte non ritirate entro 4 mesi dal loro deposito saranno archiviate e non più soggette a consegna.

Le attestazioni scritte ex art. 335 cpp verranno rilasciate esclusivamente a mezzo del programma "Siris", secondo i contenuti automaticamente scaricati da tale applicativo.

Nel caso in cui sia richiesto espressamente lo stato del procedimento (come sopra indicato) le attestazioni scritte saranno riportate fotocopiando il modulo della richiesta e compilando le relative parti.

Problemi applicativi saranno risolti dal funzionario responsabile.

Ipotesi particolari saranno evidenziate con apposita istanza esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza della questione, col Procuratore della Repubblica.

10. Abrogazioni.

La presente circolare sostituisce tutte quelle adottate precedentemente sulla medesima materia.

Sono abrogati, in particolare:

- la circolare 18 ottobre 2016 (prot. n. 1589/2016), rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati e successive modificazioni e integrazioni;
- l'ordine di servizio n. 7/2019 del 23 aprile 2019, *Conferma delle disposizioni della circolare sulla regolamentazione del rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati del 18 ottobre 2016 (prot. n. 1589/2016). Disposizioni sulla consultazione e rilascio copie dei fascicoli del PM dei procedimenti per i quali è stato emesso decreto che dispone il giudizio.*

Pertanto, la presente materia è regolata solo dalla presente circolare che, quando necessario, sarà espressamente modificata.

La Direttrice responsabile del servizio darà le opportune e necessarie indicazioni, anche per le vie brevi. Se necessario sarà investito il Procuratore della Repubblica.

11. Allegati.

Alla presente circolare sono allegati:

- Modulo richiesta informazioni orali;
- Modulo richiesta informazioni scritte.

Questi moduli sostituiscono quelli allegati alla circolare 18 ottobre 2016 (prot. n. 1589/2016) ormai abrogata.



13. Entrata in vigore.

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore a partire dalle richieste presentate dal 9 settembre 2019.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to